





COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454
www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

 Prot. uscita N° 585
 Prot. interno N° _____
Data 10 GEN. 2021
Fascicolo i° _____

ORIGINALE
Ordinanza N. 48
In data **10/01/2021**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente recante misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela della salute pubblica con decorrenza dall' 11 gennaio e sino al 16 gennaio pp.vv. Chiusura scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, escluso il Plesso Scolastico di Solano Inferiore.

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020 – *“Proroga dello stato di emergenza al 31.12.2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Preso atto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;

Rilevato che si stanno registrando, con un'incidenza sempre più crescente, nelle ultime ore dei casi positivi sul territorio comunale con particolare riferimento ai quartieri di Porelli e di Marinella, esclusa la Frazione di Solano Inferiore ove non si registra alcun caso di positività, e che, in vista della riapertura delle Scuole di ogni ordine e grado prevista per l'11 gennaio p.v., impongono a questo Ufficio, quale Autorità Sanitaria Locale, di tenere alto il livello di guardia a tutela della salute pubblica di questo Comune, anche al fine di vigilare sull'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio comunale, in un momento storico, quale quello in atto, successivo alle festività di fine anno, in cui il rischio di contagiosità del virus si è innalzato;

Valutata l'esigenza, a seguito di un'attenta e severa disamina della problematica della positività da Covid-19 che sta assumendo via via in questo territorio comunale preoccupanti livelli, ben superiori alla media nazionale dei contagi, con un numero di positivi che nel periodo 1 gennaio 8 gennaio 2021 ha registrato, in via ufficiale n. 66 casi positivi, di dover intervenire in via preventiva a tutela della salute pubblica con ogni



iniziativa utile volta a monitorare nella prossima settimana l'andamento della curva epidemiologica, e quindi dell'effetto rimbalzo, alla luce del picco di positività registrato negli ultimi 7 giorni, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

Rilevato che l'esigenza di disporre un intervento in via preventiva a tutela della salute pubblica, è rinvenibile altresì ponendo a confronto il citato numero dei casi positivi (n. 66) con il numero degli abitanti, con i proposti nuovi parametri che decreteranno ex lege le limitazioni previste della "Zona Rossa", elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità, che sono stati fissati nel rapporto 250/100.000 abitanti, e che successivamente alla concertazione prevista nella prossima settimana, in sede di Conferenza Stato-Regioni, saranno contenuti nel nuovo DPCM;

Ravvisata:

- la necessità, alla luce del descritto scenario epidemiologico, in ragione dei focolai di positivi che si stanno giornalmente registrando, e in riferimento al pericolo attuale e concreto che tale curva epidemiologica possa ulteriormente incrementarsi per l'imminente ripresa delle attività scolastiche, sentiti i Medici di base operanti sul territorio comunale, e a seguito di un'ampia discussione e conseguente concertazione con i componenti la Giunta comunale, di disporre in via cautelativa, la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, a far data 11 gennaio p.v. e sino al 16 gennaio p.v. fatta eccezione per il plesso scolastico di Solano Inferiore;
- la necessità di garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
- la necessità di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole pubbliche e private, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (B.E.S.) secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, scrutinate in ossequio al principio di proporzionalità invocabile per l'adozione della presente ordinanza, e motivate dai sopra richiamati reports di contagio in atto caratterizzanti il nostro territorio;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che disciplina il potere di ordinanza del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

ORDINA

- Per le motivazioni esposte in narrativa, in via cautelativa e di prevenzione, la sospensione a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private, ivi compresa l'attività educativa e didattica per servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, con decorrenza 11 gennaio e sino al 16 gennaio 2021, con esclusione delle scuole pubbliche di Solano Inferiore che rimarranno aperte in quanto non si registra nessun caso di positività, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- l'attivazione, laddove possibile, della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
- di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole pubbliche e private, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (B.E.S.) secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;



DEMANDA

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, e la tempestiva trasmissione alle Direzioni scolastiche delle Scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale;
- di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
 - al Commissariato di PS- Villa San Giovanni;
 - alla Locale stazione dei Carabinieri;
 - al Corpo Polizia Municipale;
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
 - all'Ufficio Covid comunale;
 - al Funzionario Responsabile UOC 7

Che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Reggio Calabria, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Da Palazzo municipale, 10 gennaio 2021



IL SINDACO
Gregorio Giuseppe Frosina